

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 17

L.R. 26 luglio 2013, n. 11

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

INDICE

Art. 1 - Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali

Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 5 - Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale

Art. 6 - Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1

*Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali
(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013, n. 11)*

abrogato

Art. 2

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)*

abrogato

Art. 3

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)*

abrogato

Art. 4

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)*

abrogato

Art. 5

*Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
(sostituiti commi 1 e 2 da art. 13 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)*

1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

*Art. 6**Abrogazioni*

1. Il comma 4 dell'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

*Art. 7**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.